

PROFESSIONI ■ Il Consiglio di Stato accoglie in adunanza plenaria le critiche avanzate dall'Antitrust

Stop al tirocinio generalizzato

Da evitare misure «ingiustificatamente restrittive» come praticantato e lauree non previste dalla legge

ROMA ■ Il Consiglio di Stato riguarda si collocano al di fuori della portata del Dpr 328/01 e ogni revisione regolamentare deve riguardare solo i contenuti dello schema di riforma del Dpr 328/01. E nel caso del praticantato si allinea esplicitamente alle critiche dell'Antitrust affinché non si riveli «ingiustificatamente restrittivo».

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, il 13 marzo, ha rilanciato le sue censure — già espresse nel parere interlocutorio 50/06 del 23 gennaio (si veda «Il Sole-24 Ore» del 4 febbraio) — allo schema di riforma del Dpr 328/01, elaborato dal sottosegretario all'Istruzione, Marina Calderone (pre-

Il ministero eliminerà le parti censurate

Ma nel mirino del Consiglio di Stato finiscono anche le norme sul tirocinio. I giudici si allineano alle osservazioni dell'Antitrust (si veda «Il Sole-24 Ore» del 14 marzo) per un tirocinio «proporzionato alle esigenze delle attività professionali» e che «non deve essere ingiustificatamente restrittivo». Perplesità, dunque, sull'introduzione di un praticantato obbligatorio per quelle professioni per cui non è previsto e sulla soppressione dell'articolo 6 comma 2 del Dpr 328/01 che esonera dalla pratica per accedere alla sezione A dell'Albo chi l'ha già svolta per la sezione B. Appare «ingiustificato» un tirocinio annuale per gli ingegneri rispetto ai sei mesi previsti per gli architetti, così come un'ulteriore pratica semestrale solo per iscriversi a un diverso settore di specializzazione in seno al-



IL PAPER

In conclusione si ritiene che dallo schema trasmesso debbono essere espunte quelle parti (Capitoli X, XI e XII del Titolo II) che modificano la disciplina dell'esame di Stato per le professioni di ingegnere, geometra, perito agrario, perito industriale, consulente del lavoro e giornalista, richiedendo in deroga alla normativa vigente, quale requisito di ammissione il possesso del diploma di laurea e modificando conseguentemente le prove d'esame, con le modifiche contenute nei Titoli I, III e IV che siano conseguenziali o strettamente collegate con le modifiche suddette o comunque innovative di eventuali disposizioni legislative.

(...) Con particolare riguardo al requisito del tirocinio professionale obbligatorio, si rileva che anch'esso, al pari degli altri requisiti richiesti per l'ammissione all'esame di Stato, deve essere proporzionato alle esigenze delle attività professionali che esso abilita ad esercitare e non

deve essere ingiustificatamente restrittivo. Si esprimono pertanto perplessità sulla previsione di un tirocinio obbligatorio per quelle professioni per le quali non è attualmente contemplato e sulla soppressione del comma 2 dell'articolo 6 del Dpr 328 del 2001 che consente di esentare dal tirocinio per l'accesso alla sezione A degli albi coloro che lo abbiano già effettuato per l'accesso alla sezione B, come pure, con riguardo alla professione di ingegnere, la durata annuale del tirocinio sembra ingiustificatamente diversa dalla durata semestrale prevista per la professione di architetto, mentre sembra superfluo richiedere un ulteriore tirocinio di sei mesi nel caso in cui gli iscritti alla sezione A dell'albo richiedano l'iscrizione ad altro settore della medesima sezione.

(Consiglio di Stato, adunanza generale del 13 marzo 2006)

to, attendendosi alle indicazioni del Consiglio di Stato, mentre è ancora allo studio il capitolo dei tirocini. In ogni caso, penso che il provvedimento sarà in Consiglio dei ministri già il prossimo 24 marzo». In pratica, il ministero intende sfilare le parti che riguardano le sei professioni, mantenendo il doppio binario d'accesso, ovvero l'attuale percorso senza laurea e quello di rango accademico.

Una scelta che delude i consulenti del lavoro. Secondo il presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone (presente alla riunione convocata da Siliquini per discutere le prospettive della riforma alla luce dei rilievi), «dal '94 una direttiva europea impone all'Italia di elevare la qualificazione dei consulenti del lavoro a livello universitario. In questo modo, resteranno validi i semplici diplomi di scuola superiore, le lauree in scienze politiche, economia e giurisprudenza del vecchio ordinamento, con tirocinio biennale, e le nuove classi di laurea con praticantato annuale. La tutela dell'interesse pubblico richiede un percorso trasparente e inequivocabile».

Laura Cavestri